

Ordinanza
sul sistema d'informazione del Seco per l'analisi
dei dati del mercato del lavoro
(Ordinanza LAMDA)

del 7 giugno 2004 (Stato 29 giugno 2004)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 96^c capoverso 3 e 109 della legge del 25 giugno 1982¹
sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI);
visto l'articolo 35 capoverso 5 della legge del 6 ottobre 1989² sul collocamento
(LC);
visto l'articolo 25 della legge federale del 9 ottobre 1992³ sulla statistica federale
(LSF),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'esercizio e l'utilizzo del sistema d'informazione per l'analisi dei dati del mercato del lavoro (Labour Market Data Analysis; LAMDA).

Art. 2 Scopo del sistema d'informazione

Il sistema d'informazione LAMDA serve a:

- a. stabilire una statistica attualizzata allo scopo di osservare il mercato del lavoro;
- b. fornire indicatori relativi alle prestazioni e alla gestione agli organi esecutivi previsti nell'articolo 96^c capoverso 1 lettere a-e LADI;
- c. misurare le prestazioni e i risultati degli organi esecutivi della LADI previsti nell'articolo 96^c capoverso 1 lettere b-e LADI.

Art. 3 Organizzazione ed esercizio del sistema d'informazione

L'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione è responsabile dell'organizzazione, dello sviluppo e, in collaborazione con l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione, dell'esercizio del sistema d'informazione. Esso coordina le proprie attività con gli organi partecipanti al sistema d'informazione.

RU 2004 3051

- 1 RS 837.0
- 2 RS 823.11
- 3 RS 431.01

Art. 4 Finanziamento

Il sistema è finanziato con fondi della Confederazione e del fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione in misura dei rispettivi bisogni.

Art. 5 Dati per l'osservazione del mercato del lavoro

¹ Per l'osservazione del mercato del lavoro, il sistema d'informazione contiene i dati statistici seguenti:

- a. il numero dei disoccupati registrati;
- b. il numero delle persone in cerca d'impiego registrate;
- c. il numero dei posti vacanti annunciati;
- d. le misure relative al mercato del lavoro;
- e. le prestazioni versate dall'assicurazione contro la disoccupazione.

² I dati personali prelevati da altri sistemi sono anonimizzati.

Art. 6 Dati per gli indicatori relativi alle prestazioni e alla gestione e per misurare i risultati

¹ Per gli indicatori relativi alle prestazioni e alla gestione e per misurare i risultati il sistema d'informazione contiene i seguenti dati sui consulenti del personale:

- a. cognome e nome;
- b. ufficio cantonale o ufficio regionale di collocamento.

² Il sistema d'informazione contiene inoltre i seguenti dati relativi alle prestazioni e ai risultati:

- a. struttura dei disoccupati registrati, delle persone in cerca d'impiego registrate e dei posti vacanti annunciati;
- b. numero e tipo delle disposizioni prese in virtù della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione;
- c. prestazioni e risultati ottenuti dagli organi esecutivi di cui all'articolo 96c capoverso 1 lettere b–e LADI e dai consulenti del personale.

Art. 7 Raccolta dei dati

¹ I dati menzionati negli articoli 5 e 6 sono prelevati dall'ufficio di compensazione dai seguenti sistemi:

- a. sistemi di pagamento delle casse di assicurazione (SPAD);
- b. sistema d'informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (COLSTA);
- c. collezione di dati dell'Ufficio federale di statistica.

² I dati devono essere suddivisi per sesso.

³ Il sistema può anche contenere dati anonimizzati raccolti mediante sondaggi presso i clienti.

Art. 8 Combinazione dei dati statistici

L'ufficio di compensazione veglia affinché i dati siano adeguatamente combinati.

Art. 9 Cancellazione dei dati

I dati personali di cui all'articolo 6 vanno cancellati dopo tre anni.

Art. 10 Comunicazione dei dati

¹ I dati statistici di cui all'articolo 5 sono accessibili al pubblico su Internet

² L'ufficio di compensazione mette a disposizione dell'Ufficio federale di statistica e dell'Archivio federale i dati statistici necessari allo svolgimento dei loro compiti.

Art. 11 Accesso ai dati personali

¹ I consulenti del personale possono consultare i dati personali che li concernono e che servono a stabilire gli indicatori relativi alle prestazioni e alla gestione e a misurare i risultati; tali dati possono essere consultati anche dai loro superiori.

² L'accesso ai dati è protetto mediante un profilo individuale d'utente e una parola chiave.

³ Il trasferimento di dati avviene in modo crittato.

Art. 12 Rettifica dei dati

I servizi secondo l'articolo 96c capoverso 1 lettere b–e LADI e le persone interessate possono esigere dall'ufficio di compensazione la rettifica dei dati inesatti e il completamento di quelli lacunosi.

Art. 13 Protezione dei dati

¹ L'ufficio di compensazione è responsabile del rispetto del trattamento dei dati e vigila sul rispetto del principio della protezione dei dati e delle disposizioni della presente ordinanza

² I dati personali non possono essere trasferiti in altri sistemi dati personali né essere reimpiegati.

Art. 14 Sicurezza dei dati

¹ I servizi interessati garantiscono la sicurezza dei dati nei settori che li riguardano.

² In collaborazione con l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione, l'ufficio di compensazione veglia affinché i dati e i programmi del sistema d'informazione distrutti, sottratti o perduti possano essere ripristinati.

³ L'ufficio di compensazione emana un regolamento sul trattamento dei dati.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2004.